

(Codice interno: 375108)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 27

Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;".

Art. 2**Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

*"Art. 3 bis
Ristrutturazione totale.*

1. Per ristrutturazione totale dell'impianto stradale di carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni. A questo proposito è posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita dal comma 1."

Art. 3**Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo le parole: *"ai fini della sicurezza"* è aggiunta la seguente parola: *"stradale"*.

Art. 4**Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 3 bis, è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g bis), nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all'interno di comuni facenti parte delle comunità montane, isolate e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale."

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è così sostituito:

"3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l'installazione e l'esercizio di impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis)."

Art. 5

Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis

Obblighi per gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

1. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta approvato deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.

2. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i dati riferiti all'erogato relativamente agli anni 2015 e 2017 sono acquisiti dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g bis), un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non sia soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale della stessa provincia o della Città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in presenza degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui dall'articolo 14 ter.

6. In caso di mancata presentazione di progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2, i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 50.000,00 euro.

7. *Per l'esclusiva attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riguardanti gli impianti esistenti, o per gli impianti oggetto di ristrutturazione totale come definita dall'articolo 3 bis, e qualora non sia possibile effettuare gli interventi su altri impianti localizzati all'interno del territorio provinciale o della Città metropolitana, è consentito derogare alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".*

8. *La deroga di cui al comma 7 deve essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione ambientale e interventi di compensazione."*

Art. 6

Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Dopo l'articolo 14 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 14 ter

Ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali.

1. *L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:*

a) *accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;*

b) *per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;*

c) *distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.*

2. *Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1, sono fatti valere dai titolari degli impianti stradali di carburanti e verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto."*

Art. 7

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" e disposizioni attuative.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione."

2. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

Art. 8

Disposizioni transitorie.

1. L'obbligo di cui al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, come introdotto dalla presente legge, non si applica ai procedimenti di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 10
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 2 - Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 5 - Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 6 - Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 7 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" e disposizioni attuative.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 10 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2018, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 aprile 2018, dove ha acquisito il n. 343 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Finco;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 giugno 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Ferrari, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/94/UE e della legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che hanno introdotto nuove norme in materia di carburanti, si rende necessario adeguare la legge regionale alle nuove disposizioni statali, che sono state anche oggetto d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per rispondere alle esigenze di omogeneità e di semplificazione del quadro normativo e amministrativo in cui devono muoversi gli operatori del settore e al fine di promuovere politiche economiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute, in particolare al miglioramento della qualità dell'aria, risulta necessario ricondurre e rendere pienamente allineate le disposizioni della programmazione veneta con quanto condiviso all'unanimità in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, previo parere positivo del MISE, in occasione dell'approvazione delle Linee Guida per il recepimento dell'articolo 18 del D.lgs. n. 257 del 2016 attuativo della “Direttiva DAFI” e recepire quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 di attuazione dell'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 4 agosto 2017, n. 124, se non già presente nella legge regionale di settore (legge regionale 23/2003) e nelle disposizioni attuative.

In particolare, nelle more di un riordino complessivo della disciplina, con il presente disegno di legge si provvede:

- con l'articolo 1, ad introdurre la definizione di punto di ricarica elettrica almeno veloce, novità prevista dal D.lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/94/UE “Direttiva DAFI”, intesa ad estendere all'interno dei combustibili alternativi, l'energia elettrica quale carburante ecocompatibile;
 - con l'articolo 2, ad introdurre la nuova fattispecie di “Ristrutturazione totale dell'impianto” così come definita dalle Linee Guida per il recepimento dell'articolo 18 del D.lgs. 257/2016 di attuazione della DAFI, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 aprile 2017;
 - con l'articolo 3, a prevedere l'obbligo, per la realizzazione di nuovi impianti e per quelli soggetti a ristrutturazione totale, di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di gas naturale. Lo stesso articolo prevede la possibilità di derogare al suddetto obbligo nel caso di realizzazione di nuovi impianti o di ristrutturazione degli esistenti se l'impianto è localizzato all'interno delle cosiddette aree svantaggiate intendendo come tali quelle previste dall'articolo 14, comma 1, della DGR 26 maggio 2004, n. 1562.
- Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità che i comuni possano autorizzare impianti di distribuzione monoprodotto eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale, nonché di punti di ricarica elettrica, assicurando in tal modo una maggiore diffusione dei carburanti ecocompatibili dei sistemi per l'autosufficienza energetica, contribuendo in tal modo alla messa in atto di interventi immediati e fattibili sul fronte delle politiche ambientali e del risparmio energetico;
- con l'articolo 4, ad introdurre nell'ordinamento regionale l'obbligo, per gli impianti stradali già esistenti, di dotarsi entro le scadenze ivi previste (31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2020), di infrastrutture di ricarica elettrica e distribuzione GNC e GNL, attraverso la presentazione ai comuni di appositi progetti, che dovranno essere realizzati nei due anni successivi alle scadenze di cui sopra. In caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati, sono previste delle sanzioni a carico del titolare dell'impianto, che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria fino alla eventuale successiva revoca dell'autorizzazione.

Ai commi 6 e 7 dello stesso articolo viene inoltre prevista, per l'esclusiva attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 257 del 2016, la deroga ai limiti del consumo di suolo previsti dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 recante “Disposizioni per il

contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- con l'articolo 5, vengono definite le impossibilità tecniche per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburante nonché gli oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell'obbligo di installazione dei carburanti ecocompatibili, come previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 di attuazione dell'articolo 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- con l'articolo 6, si introduce all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, il comma 8 bis che prevede la revoca dell'autorizzazione per la mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti. La competenza all'erogazione delle sanzioni rimane in capo ai comuni, così come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;
- con l'articolo 7, viene proposta la disciplina transitoria per i procedimenti in corso per il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti. La disposizione proposta si rende necessaria al fine di contemperare gli effetti della modifica legislativa con le situazioni in essere, e per garantire sul territorio l'omogeneità dell'applicazione legislativa da parte dei comuni;
- con l'introduzione dell'art. 7 bis l'articolo viene integrato con la declaratoria attestante che l'applicazione del progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 27 giugno 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga veneta-Lega Nord Padania (FINCO con delega POSSAMAI, COLMAN), Zaia Presidente (GEROLIMETTO, SANDONA), Misto (VALDEGAMBERI), Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (BERLATO, BARISON).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (ZOTTIS), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI), Movimento 5 Stelle (BALDIN con delega SCARABEL).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Nicola Ignazio FINCO, correlatore il consigliere Franco FERRARI.”.

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Ferrari, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

fermo restando che questa è una legge molto tecnica, il progetto di legge in esame interviene sulla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, e non possiamo non riconoscere il significato dell'intervento di cui si è fatto primo firmatario il presidente Finco.

Un intervento che muove dalla consapevolezza del mutato quadro normativo in materia e dalla esigenza di promuovere ed incentivare il ricorso a carburanti a basso impatto ambientale, nonché ai punti di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Sono sopravvenuti mutamenti a livello comunitario e statale, ovvero il decreto n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione direttiva 2014 nota 94 UE la cosiddetta direttiva DAFI e la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza sulla disciplina degli impianti stradali e di carburante.

Non solo, è anche intervenuta una intesa, approvata in data 6 aprile 2017, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in occasione della approvazione delle linee guida per il recepimento dell'articolo 18, citato dalla legge n. 257 del 2016.

In sintesi possiamo dire che la nuova disciplina prevede: varie misure per l'utilizzo dei carburanti alternativi; che le Regioni devono adeguare la propria normativa introducendo altri impianti o ristrutturando gli esistenti; l'obbligo di dotarsi di carburante alternativo; e misure atte a incentivare l'uso dei carburanti eco-compatibili.

Tale mutato quadro normativo richiede interventi da effettuare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, sulla liberalizzazione delle attività commerciali, nonché sui principi di stabilimento, di libera circolazione dei servizi e di semplificazione. Rilevanti sono anche le implicazioni di carattere ambientale.

Abbiamo detto che è un intervento utile e significativo, si tratta di mettere le imprese in condizioni di conoscere con adeguato anticipo gli adempimenti cui sono tenuti, in particolare, devono segnalarsi i già ricordati obblighi per gli impianti stradali, decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18. Gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2015 con un erogato all'anno di benzina e gasolio, superiori a 10 milioni di litri, che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di Provincia o Città Metropolitana, che hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei anni, dal 2009 al 2014, sono tenute a presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC e GNL.

Analogamente è previsto l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di Provincia o Città Metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto di cui sopra, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi fatta salva la sussistenza di ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati.

Una situazione, quindi, che impone di definire, nell'approssimarsi del termine del 31 dicembre prossimo, e in un quadro di certezza del diritto, gli adempimenti cui sono tenute le imprese per adeguarsi alla vigente normativa statale ed europea, ma anche le condizioni in presenza delle quali le imprese sono esentate dal rispetto di tali obblighi.

Dobbiamo anche segnalare che, a fronte di una disciplina oramai fortemente risalente nel tempo, parliamo di una legge di quin-

dici anni or sono, ed a fronte della evoluzione del quadro normativo anche contrassegnata in particolare dalle dall'emergere del tema della mobilità elettrica, manca un approccio organico e complessivo.

Sappiamo, peraltro, che la Giunta ha istituito un gruppo di lavoro per la riforma complessiva della legge n. 23 del 2003.

Nel relativo provvedimento istitutivo si dà atto della necessità di procedere ad una valutazione di tutti gli aspetti connessi al riassetto del settore, sia dal punto di vista tecnico-economico, che da quello più specificamente normativo e programmatico, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Consapevole di questo, esprimo una valutazione positiva sul provvedimento in esame, come primo momento di riforma della materia.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 3 – Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

- a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
- b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 1) benzine;
 - 2) olio lubrificante;
 - 3) gasolio;
 - 4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - 5) metano;
 - 6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);
- b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
- d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
- e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;
- f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
 - 1) una pompa o un sistema di adduzione;
 - 2) un contatore o un misuratore;
 - 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
 - 4) una tubazione che lo connette;
 - 5) un satellite;
- g) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- g bis) *punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;*
- h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
- i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
- l) erogato di vendita di ciascun impianto: l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
- m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:
“Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli trasferiti (5) quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

- a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
- c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
- d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
- e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.

2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza stradale sanitaria e ambientale.

3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.

4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
- c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune.

5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art.14 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:

“Art. 14 – Nuovi impianti stradali di carburante.

1. *Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.

2 bis. *Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 3 bis, è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g bis), nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all'interno di comuni facenti parte delle comunità montane, isolate e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale.*

3. *I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l'installazione e l'esercizio di impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis).”.*

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2003, come modificato della presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.

4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non richieda la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione."

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2003, è il seguente:

"Art. 4 – Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:

- a) l'individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
- b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi della rete;
- c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;
- d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolate o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;
- f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all'articolo 3, comma 3;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.

2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:

- a) all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;
- b) all'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- c) all'individuazione delle procedure per i collaudi di cui all'articolo 9 nonché alla determinazione dell'indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo."

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi